



24.6.2010

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1918/2009, presentata da Antonio De Luca, cittadino italiano, sui diritti delle persone disabili in Italia

### 1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta della situazione delle persone disabili in Italia. Egli afferma che i diritti dei disabili sanciti dalla Costituzione vengono calpestati e riferisce che sua moglie, affetta da sclerosi multipla, riceve un'indennità mensile di 600 euro, un importo eccessivamente esiguo per coprire tutti i costi che tale patologia comporta. Il firmatario denuncia inoltre la carenza in Italia di norme adeguate per quanto riguarda coloro che si occupano dell'assistenza ai disabili e chiede al Parlamento europeo di incoraggiare il governo italiano a migliorare la situazione delle persone disabili in Italia.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010

"L'Unione europea non ha alcuna competenza in merito alla questione specifica sollevata dal firmatario. Le decisioni relative ai criteri che conferiscono diritti a beneficiare di prestazioni per la disabilità e sgravi fiscali sono di esclusiva competenza degli Stati membri. Per quanto riguarda l'UE, gli sgravi fiscali riguardano esclusivamente tasse disciplinate a livello di Unione europea. Attualmente le imposte dirette sono stabilite a livello nazionale, il che significa che si tratta di una questione di carattere strettamente nazionale nel contesto della tassazione diretta.

Presupposto essenziale del sistema IVA dell'Unione europea è che l'IVA è una tassa generale

ampiamente basata sul consumo nell'UE. La neutralità fiscale è una caratteristica fondamentale per un'imposta generale quale l'IVA. Di conseguenza, l'applicazione di un tasso diverso rispetto allo status o alla qualità dell'acquirente non rispetta tale principio. Inoltre, in quanto imposta generale sul consumo, l'IVA è stata studiata principalmente per raccogliere entrate. Per ragioni essenzialmente sociali, tuttavia, la normativa dell'UE in materia prevede alcune opzioni per consentire agli Stati membri di differenziare le aliquote IVA, come indicato in seguito. La redistribuzione delle entrate IVA è inoltre una norma generale non disciplinata a livello di UE e, subordinatamente a determinate disposizioni dell'Unione, quali quelle sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono concedere aiuti o sgravi fiscali nell'intento di sostenere le politiche sociali.

Le norme UE in materia di IVA prevedono che gli Stati membri applichino una singola aliquota normale pari ad almeno il 15% e molte stabiliscono un minimo di due aliquote ridotte non inferiori al 5% che gli Stati membri possono applicare a loro discrezione, ma solo alle categorie di beni e servizi elencate nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (la direttiva IVA). A tal proposito, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare un'aliquota IVA ridotta a un'intera categoria o di limitarne l'imposizione a una parte (anche molto esigua) di essa, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità fiscale. Quest'ultimo presuppone che beni analoghi, in concorrenza tra loro, siano oggetto di un diverso trattamento ai fini dell'IVA.

L'allegato III della direttiva IVA riporta alcune categorie che interessano le persone disabili. In particolare, il punto 4 dell'allegato III riguarda 'apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, compresa la riparazione di tali beni' e il punto 15 si riferisce a 'cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale', nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù di altre disposizioni della direttiva IVA.

L'elenco dei beni che possono beneficiare di un'aliquota IVA ridotta è il risultato di vari compromessi equilibrati in seno al Consiglio che sono imprescindibili, in quanto il diritto dell'Unione in materia fiscale deve essere adottato all'unanimità.

Nel 2008 la Commissione ha presentato una proposta legislativa concernente questioni urgenti da affrontare, quali le aliquote IVA ridotte, con l'intento di sviluppare una discussione generale conclusiva sulle prospettive future nonché sull'utilità e sul rapporto costi-efficacia di aliquote IVA ridotte. A seguito di discussioni approfondite e prolungate, il confronto in seno al Consiglio sul sistema generale delle aliquote IVA ridotte si è concluso con l'accordo politico unanime del 10 marzo 2009 che prevedeva principalmente l'inserimento definitivo nell'allegato III di determinati servizi locali a elevata intensità di lavoro. La direttiva 2009/47/CE ha in particolare aggiunto il punto 10 *bis* 'riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso', in cui potrebbe rientrare l'installazione di certe attrezzature cui si riferisce la petizione, nonché il punto 20 concernente 'servizi di assistenza domestica quali aiuto domestico e assistenza ai bambini, anziani, malati o disabili'.

Di conseguenza, è già prevista la possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte a tali beni, che possono decidere di introdurle in base alla propria specifica situazione

socioeconomica e di bilancio nonché a seconda delle preferenze programmatiche.

#### Conclusione

Il caso di specie sollevato dal firmatario rientra nella sfera di competenze del governo e del parlamento italiani."